

Allegato 1

CRITERI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, ASSEGNAZIONE E ACCETTAZIONE DEL POSTO NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE:

- Possono presentare domanda di ammissione al nido d'infanzia i genitori, tutori o affidatari delle bambine e dei bambini residenti nel Comune di Pergine Valsugana e nei Comuni eventualmente convenzionati. Le bambine e i bambini devono risultare residenti con almeno un genitore.
- La domanda di ammissione al nido è effettuata mediante compilazione di apposito modulo che deve essere:
 - ❖ online secondo le modalità stabilite da ASIF CHIMELLI;
 - ❖ solo nel caso di impossibilità di accesso alla modalità online, la domanda potrà essere presentata in formato cartaceo secondo le modalità stabilite da ASIF CHIMELLI;
- La domanda di ammissione può essere presentata dal momento in cui la bambina e/o il bambino risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Pergine Valsugana. Solo per le bambine e i bambini nati nei mesi di aprile e ottobre la domanda può essere presentata dalla data di nascita, purché il genitore/tutore/affidatario risulti residente nel Comune di Pergine Valsugana.
- La domanda di ammissione di una bambina e/o di un bambino non ancora residente nel Comune di Pergine Valsugana può essere accolta solo qualora sia già stata avviata la pratica per il cambio di residenza. Il genitore all'atto della domanda dovrà autocertificare l'avvenuta richiesta di cambio di residenza. L'inserimento al nido è subordinato all'avvenuta iscrizione all'anagrafe comunale.
- La domanda di ammissione di una bambina e/o di un bambino in affidamento familiare, anche se non residente nel Comune di Pergine Valsugana, può essere accolta solo qualora risulti residente la famiglia affidataria.
- Ai fini della predisposizione delle graduatorie le domande devono essere presentate dal 2 GENNAIO al 30 APRILE (per la graduatoria valida per gli inserimenti di settembre) e dal 1° AGOSTO al 31 OTTOBRE (per la graduatoria valida per gli inserimenti di gennaio).
- Tutti i requisiti che danno luogo a punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria devono essere posseduti all'atto della domanda. Ogni variazione intervenuta successivamente alla domanda di ammissione deve essere comunicata entro i termini previsti, ripresentando una nuova domanda.
- ASIF CHIMELLI è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese. Nei confronti di chi rilascia dichiarazioni non veritiere che determinano un punteggio superiore rispetto a quello a cui il dichiarante ha diritto, ASIF CHIMELLI, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, procederà all'esclusione dalla graduatoria. Nel caso invece di dichiarazioni non veritiere da cui consegue un punteggio inferiore rispetto a quello cui il dichiarante avrebbe diritto ASIF CHIMELLI provvederà a mantenere tali domande in graduatoria, a punteggio invariato.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E MODALITA' DI ACCETTAZIONE E RINUNCIA AL POSTO:

- Sulla base delle domande di iscrizione presentate, il Direttore di ASIF CHIMELLI forma ed approva la graduatoria, che viene pubblicata:
 - ❖ il **terzo lunedì del mese di maggio** per le domande pervenute sino al 30 aprile per gli inserimenti di settembre,
 - ❖ il **terzo lunedì del mese di novembre** per le domande pervenute sino al 31 ottobre per gli inserimenti di gennaio.
- L'approvazione della graduatoria relativa agli accessi di gennaio comporta contestualmente l'aggiornamento della graduatoria del mese di settembre, qualora non esaurita. Pertanto coloro che risultano in lista d'attesa dopo gli inserimenti previsti per il mese di settembre, in presenza di eventuali variazioni intervenute rispetto alla domanda precedentemente presentata che incidono sul punteggio, possono presentare una nuova domanda, entro la scadenza del 31 ottobre.
- La graduatoria è portata a conoscenza del pubblico attraverso la pubblicazione sul Sito Internet www.asifchimelli.eu, nonché mediante messa a disposizione della medesima presso gli uffici amministrativi di ASIF CHIMELLI.
- Se in base alla graduatoria alla bambina o al bambino viene assegnato un posto nido, i genitori devono accettare o rifiutare il posto entro il lunedì successivo a quello in cui è stata pubblicata la graduatoria.
- In caso di mancata comunicazione da parte delle famiglie, entro tale termine, le stesse saranno considerate rinunciatricie e la relativa domanda viene archiviata d'ufficio.
- Nel caso di accettazione del posto, sempre entro il termine sopra indicato, è necessario:
 - inoltrare il modulo di accettazione agli uffici amministrativi di ASIF CHIMELLI;
 - effettuare il pagamento dell'importo di Euro 200,00, quale deposito cauzionale, che sarà restituito al termine della frequenza del servizio, ad avvenuto controllo del regolare pagamento delle rette di frequenza. Il mancato pagamento della cauzione è considerata a tutti gli effetti rinuncia al posto.
- La rinuncia all'inserimento comporta:
 - ❖ l'immediata cancellazione della bambina o del bambino dalla graduatoria,
 - ❖ l'attivazione di un nuovo procedimento di accoglienza nei confronti della prima bambina o del primo bambino che segue nella lista d'attesa, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
- Qualora, a seguito di scorrimento della graduatoria durante l'anno educativo, alla rinuncia sia allegata idonea documentazione attestante che la bambina o il bambino è stato nel frattempo inserito in un nido privato, nel caso di presentazione da parte della famiglia di nuova domanda di iscrizione per l'anno educativo successivo alla stessa si applica il punteggio aggiuntivo di cui al successivo punto 4 primo comma. Lo stesso punteggio aggiuntivo si applica nel caso in cui la rinuncia sia dovuta alla non corrispondenza fra la tipologia di servizio offerta e quella indicata in sede di domanda di iscrizione.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE:

La collocazione nella graduatoria viene effettuata sulla base di un punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi relativi a ciascuno dei criteri individuati.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il nucleo familiare di riferimento è quello dei genitori che dovrà essere autocertificato al momento della domanda. Se uno dei genitori ha residenza anagrafica diversa e non sussista situazione di separazione legale, di divorzio o di abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale, di esclusione del coniuge dalla potestà genitoriale, di provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, ambedue i genitori si considerano facenti parte dello stesso nucleo familiare della bambina o del bambino.

1. CONDIZIONI DI PRIORITA'

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Regolamento vengono prioritariamente ammessi al servizio le bambine ed i bambini con disabilità o in situazione di svantaggio sociale, attestata da relazione dei servizi socio/sanitari competenti. In tali casi la bambina o il bambino può essere accolto anche in sovrannumero sulla ricettività del singolo nido comunale. Nello specifico caso non si provvede alla sostituzione della bambina e del primo bambino dimissionario del servizio.

Viene riconosciuta la priorità di accesso anche nel caso di assenza di entrambi i genitori.

2. SITUAZIONE FAMILIARE

Per definire il punteggio relativo alla situazione familiare vengono valutati i seguenti aspetti relativi al nucleo di appartenenza del minore:

- ❖ Presenza di un solo genitore,
- ❖ Situazioni di invalidità,
- ❖ Numero dei figli,
- ❖ Situazione lavorativa dei genitori.

2.1. PRESENZA DI UN SOLO GENITORE

Viene riconosciuta la condizione di "genitore solo" al genitore che effettivamente vive solo con il bambino e precisamente nei casi di:

- ❖ Riconoscimento del bambino da parte di uno solo dei genitori: **PUNTI 10**;
- ❖ Stato di vedovanza: **PUNTI 10**;
- ❖ Separazione legale ovvero quando è stata ordinata la separazione: **PUNTI 8**;
- ❖ Divorzio: **PUNTI 8**;
- ❖ Abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale, e comunque separazione dall'altro genitore: **PUNTI 8**.
- ❖ Quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare: **PUNTI 8**.

La convivenza con un nuovo compagno viene ritenuta come presenza nel nucleo familiare di due genitori.

2.2 PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO DI PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' CERTIFICATA

Ai fini dell'assegnazione del punteggio deve essere dichiarata la presenza nel nucleo familiare di riferimento di uno o più componenti in condizioni di disabilità certificata;

- ❖ Nucleo familiare in cui è presente un genitore o chi, in caso di assenza, svolge funzione genitoriale in condizioni di disabilità certificata:
 - Grado di disabilità uguale o superiore al 74%: **PUNTI 8**
 - Grado di disabilità compresa fra il 66% e 73%: **PUNTI 6**
- ❖ Nucleo familiare in cui è presente un altro figlio in condizione di disabilità certificata:
 - Figlio di età inferiore ai 18 anni con disabilità o figlio di età superiore ai 18 anni con grado di disabilità uguale o superiore al 74%: **PUNTI 5**

- Figlio di età superiore ai 18 anni con grado di disabilità compresa fra il 66% e 73%:
PUNTI 3

2.3 NUMERO DEI FIGLI

Presenza nel nucleo familiare di bambine e bambini, anche se in affido, escluso quello per cui viene presentata domanda di ammissione (il calcolo dell'età viene effettuato tenendo conto solo dell'anno di nascita rispetto all'anno in cui viene presentata la domanda di ammissione):

- ❖ per ogni gemello e per ogni fratello/sorella di età inferiore a 3 anni: **PUNTI 3**
- ❖ per ogni fratello/sorella di età compresa fra 3 a 6 anni: **PUNTI 2**
- ❖ per ogni fratello/sorella di età compresa fra 7 e 11 anni: **PUNTI 1**
- ❖ per ogni fratello/sorella di età da 12 a 16 anni: **PUNTI 0,5**

2.4 SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI/AFFIDATARI

Il punteggio è attribuito ad ogni genitore. Ogni dichiarazione deve fare riferimento a situazioni già in essere al momento della presentazione della domanda, nel senso che non si terrà conto di promesse di assunzione o di situazioni lavorative non formalizzate. Per ogni genitore si considera una sola delle situazioni occupazionali sotto elencate.

L'orario settimanale da dichiarare è quello previsto dal contratto di lavoro in essere anche cumulando più contratti di lavoro o tipologie lavorative, senza la maggiorazione di eventuali straordinari.

- ❖ Lavoratore dipendente a tempo indeterminato o determinato, lavoratore atipico, lavoratore autonomo, imprenditore, agricoltore (sono compresi i contratti di inserimento lavorativo, apprendistato, dottorato di ricerca, borsa di studio, praticantato)
 - Occupazione oltre le 36 ore: **PUNTI 6.5**
 - Occupazione oltre le 30 ore fino alle 36 ore (l'orario degli insegnanti a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 36 ore settimanali): **PUNTI 6**
 - Occupazione oltre le 24 ore fino alle 30 ore settimanali: **PUNTI 5**
 - Occupazione oltre le 18 ore fino alle 24 ore settimanali: **PUNTI 4**
 - Occupazione fino alle 18 ore settimanali: **PUNTI 3**
 - Occupazione occasionale superiore a 4 mesi: **PUNTI 2.5**
 - Occupazione occasionale fino a 4 mesi: **PUNTI 2**
- ❖ Lavoratore sospeso per cassa integrazione guadagni ordinaria (ma non per evento meteorologico), straordinaria (anche per contratto di solidarietà) o in deroga: **PUNTI 2**
- ❖ Studente se regolarmente iscritto a istituti di secondo grado, a corsi universitari o a corsi equipollenti di perfezionamento o specializzazione: **PUNTI 2**
- ❖ Disoccupato iscritto al Centro per l'impiego: **PUNTI 2**

E' previsto un punteggio aggiuntivo di **PUNTI 2** nel caso in cui per motivi di lavoro o di studio con obbligo di frequenza, uno dei genitori sia assente per almeno 3 gg. alla settimana o per un periodo di almeno 180 gg. all'anno, continuativi o cumulabili.

3. SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Il punteggio relativo alla valutazione della condizione economico-patrimoniale viene attribuito su base ICEF. I genitori dovranno recarsi presso un CAF abilitato e provvedere al calcolo dell'indicatore per i servizi prima infanzia del Comune di Pergine Valsugana. Nel caso in cui il nucleo familiare non provveda o ritenga di non produrre l'attestazione ICEF non viene assegnato alcun punteggio relativamente a questa specifica situazione.

- ❖ Indicatore ICEF inferiore o uguale a 0,13: **PUNTI 3,5**
- ❖ Indicatore ICEF fra 0,1301 e 0,22: **PUNTI 2,5**
- ❖ Indicatore ICEF fra 0,2201 e 0,3499: **PUNTI 1,5**
- ❖ Indicatore ICEF uguale o superiore a 0,35: **PUNTI 0**

4. TEMPO DI ATTESA

Nel caso di domande non soddisfatte entro l'anno educativo per il quale era stata presentata domanda di ammissione, i relativi richiedenti dovranno presentare una nuova domanda di iscrizione per l'anno educativo successivo. Il punteggio della graduatoria di settembre verrà aggiornato con l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di **PUNTI 3** relativi al tempo di attesa.

PRECEDENZA IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO

A parità di punteggio la posizione in graduatoria viene stabilita assegnando la precedenza all'utente con punteggio più elevato per la "situazione familiare".

In caso di ulteriore parità la precedenza è accordata all'utente con punteggio più elevato per la "situazione economica". In subordine la priorità è assegnata a chi è nato prima ed in caso di ulteriore parità si provvederà tramite sorteggio.

CONTEMPORANEA FREQUENZA DI FRATELLI E SORELLE

In caso di compresenza di fratelli o sorelle viene privilegiata la frequenza contemporanea nella stessa struttura, compatibilmente con i posti disponibili.

Nel caso di bambine e bambini gemelli per i quali solo uno risulta assegnatario, in quanto non vi sono posti disponibili per entrambi nello stesso nido, verrà effettuata per l'altro gemello, compatibilmente con gli aspetti pedagogico-organizzativi della struttura di riferimento, un'assegnazione temporanea in soprannumero. Se ciò non fosse possibile, la rinuncia all'ammissione di un solo gemello non comporta la cancellazione dalla graduatoria.

TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA

Qualora dopo l'inserimento al nido la residenza della bambina o del bambino venga trasferita fuori dal Comune di Pergine Valsugana, è data facoltà al Comune di nuova residenza di richiedere la continuità della frequenza fino alla conclusione del ciclo educativo con l'impegno di assunzione dell'onere conseguente. Diversamente la bambina o il bambino deve essere dimesso d'ufficio dal servizio.

Qualora, invece, sia il Comune di Pergine Valsugana quello di nuova residenza, dopo l'inserimento della bambina o del bambino al nido di un altro Comune, è facoltà del Comune di Pergine Valsugana richiedere la continuità della frequenza fino alla conclusione del ciclo educativo, impegnandosi, attraverso ASIF CHIMELLI, ad assumere l'onere conseguente.

GRADUATORIE DI RISERVA

E' possibile predisporre graduatorie di riserva, formate da nuove domande presentate nei termini stabiliti con provvedimento del direttore di ASIF CHIMELLI, alle quali si attinge solo nei casi in cui vi siano posti disponibili e le domande della graduatoria pubblicata precedentemente siano state accolte. Le graduatorie di riserva consistono in graduatorie stilate dall'ufficio in base al punteggio spettante al momento di presentazione della domanda. Il punteggio è soggetto ad aggiornamento in caso di variazione intervenuta successivamente alla presentazione della domanda. La loro validità è circoscritta all'anno educativo nel quale o per il quale è stata presentata la domanda. I requisiti di accesso sono quelli della graduatoria ordinaria di riferimento. L'inserimento in graduatoria di riserva non dà diritto a punteggi aggiuntivi e la domanda presentata non rientra automaticamente in alcuna graduatoria ordinaria.